



# COMUNE DI ZAMBRONE

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Tel.0963392022-fax 0963392023

[www.comune.zambrone.vv.it](http://www.comune.zambrone.vv.it) - [tecnicozambrone@asmepec.it](mailto:tecnicozambrone@asmepec.it)

Località di particolare interesse turistico D.P.G.R. N° 1658 del 23.07.1980

Prot. n. 3517/2019

Reg. Gen. Ord. Sindacali n. 07/2019

Zambrone, 05.07.2019

**OGGETTO:** Ordinanza di rimozione e smaltimento rifiuti rinvenuti in località Capo Cozzo e Marinella ex art. 192 del D.Lgs n. 152 del 3 luglio 2006;

## IL SINDACO

**PREMESSO** che a seguito di ufficiale e formale segnalazione, pervenuta a mezzo pec e acquisita al protocollo comunale il 4 luglio 2019 è stato eseguito sopralluogo in data odierna dalla Polizia Municipale unitamente al personale dell'Ufficio Tecnico in località Capo Cozzo e Marinella, in corrispondenza del lotto di terreno identificato in catasto al foglio di mappa n. "omissis" particella n. "omissis", intestato alla "omissis", è emerso la presenza di uno stoccaggio incontrollato di rifiuti solidi urbani;

**VISTO** il verbale della Polizia Municipale prot. n. 3507/2019, redatto in seguito alle risultanze del sopralluogo dal quale emerge che per la circostanza rilevata trova applicazione l'art. 192 del D.Lgs 152/2006 e smi, trattandosi di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti;

**VISTO** l'art. 192 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, di adeguamento alle direttive comunitarie di settore, in cui si prevede:

- che chiunque violi i divieti di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti è tenuto alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area;
- che il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni necessarie per rimuovere i rifiuti abbandonati e per avviarli al recupero e allo smaltimento stabilendo il termine per provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione d'Ufficio in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;
- che qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa;

**RICHIAMATO** l'art. 50 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge, ed il comma 5 della citata disposizione prevede, a sua volta ed in particolare, che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti siano da lui adottate;

**ATTESO** che l'emissione della presente ordinanza costituisce atto dovuto e vincolante privo cioè di contenuto discrezionale e non comportante valutazione e comparazione d'interessi, quindi non sussiste, nel caso specifico, l'obbligo dell'avvio del procedimento ex art. 7 della Legge 07.08.1990 n. 241;

**VISTI:**

- l'art. 54 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e smi;
- l'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990;
- l'art. 192 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

**ORDINA**

per le motivazioni e relativamente alla violazione di cui in premessa, al sig. "*omissis*", di provvedere, a sua cura e spese, entro il termine di **3 (TRE) GIORNI** dalla notificazione della presente ordinanza, alla rimozione ed allo smaltimento di tutti i rifiuti abbandonati sul fondo di sua proprietà sito in località Capo Cozzo e Marinella, per come in premessa individuato, ed al ripristino dello stato dei luoghi; con invito a comunicare a questo Ente l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo.

**DISPONE**

- 1) che, nel caso di inottemperanza da parte della persona obbligata ex legge, si procederà d'Ufficio all'effettuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, con addebito e recupero in danno degli interessati dal presente provvedimento, delle somme anticipate da questa Amministrazione, nonché verrà presentata denuncia a carico dei responsabili alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 225 comma 3 D.Lgs. n. 152/2006;
- 2) che gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di controllare l'esecuzione dell'atto;
- 3) che l'ordinanza venga immediatamente notificata alla persona interessata;
- 4) che copia dell'ordinanza venga inoltre trasmessa, per gli adempimenti di rispettiva competenza:
  - a) All'Albo Pretorio Comunale;
  - b) Al Comando Stazione Carabinieri di Zungri;
  - c) Alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia;
  - d) All'Amministrazione Provincia di Vibo Valentia – Settore Ambiente;

Si rende noto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, ed entro il termine di 120 giorni dalla notificazione, al Presidente della Repubblica, secondo le modalità previste dalla legge.

**Il sindaco**

F.to Avv. Corrado Antonio L'Andolina